

Firenze, 16 luglio 2020

Dir-MAB/fr

Prot. 575/20 A/1 – Circolare n. 44/20 e p.c.

Spett.li
Aziende della Filiera Vino Chianti docg

ICQRF Toscana e Umbria

Regione Toscana
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
Settore produzioni agricole, vegetali e zootecniche.
Promozione

Organizzazioni Professionali Agricole Regionali

Toscana Certificazione Agroalimentare srl

Artea Toscana

Loro Sedi

Oggetto: Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 881 del 13/7/2020 per la riduzione delle rese massime produttive delle uve destinate a produrre vino Chianti docg vendemmia 2020 – accolta l'istanza del Consorzio.

Facciamo riferimento alla nostra precedente Circolare n. 17/20 del 16 aprile c.a., nell'ambito della quale avevamo dato notizia che il Consiglio Di Amministrazione dello scrivente Consorzio aveva deliberato, in data 7 aprile 2020, di procedere alla richiesta alla Regione Toscana della riduzione delle rese massime produttive delle uve destinate a produrre vini Chianti docg per la corrente vendemmia 2020.

L'Assemblea dei Soci del Consorzio, nella seduta del 12 giugno 2020, ha confermato la proposta assunta dal Consiglio di Amministrazione di ***ridurre le rese massime produttive ad ettaro ed a ceppo delle uve destinate a produrre vino Chianti docg, con o senza le "menzioni geografiche aggiuntive" (sottozone) e della tipologia "Superiore", nella misura del 20%, limitatamente alla vendemmia 2020.***

L'assemblea dei Soci, ha altresì deliberato, di destinare gli eventuali quantitativi di uva eccedenti quelli rivendicabili come vino Chianti docg, cosiddetto "esubero", alla produzione di vini DOC o IGT. **L'eventuale esubero, previsto dalla legge nella misura massima del 20%, DOVRÀ ESSERE CALCOLATO SULLE RESE MASSIME PRODUTTIVE RIDOTTE VENDEMMIA 2020.**

Con Delibera della Giunta Regionale n. 881 del 13 luglio 2020, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sono state accolte ed approvate, le richieste avanzate dal Consorzio Vino Chianti di ridurre, **le rese massime produttive ad ettaro ed a ceppo delle uve destinate a produrre vino Chianti docg, con o senza le "menzioni geografiche aggiuntive" (sottozone) e della tipologia "Superiore", nella misura del 20%, limitatamente alla vendemmia 2020, così come le modalità di calcolo dell'eventuale "esubero".**

Vin Santo del Chianti **Chianti.**

Colli dell'Etruria Centrale.

Copia della Delibera in argomento, viene allegata alla presente circolare. *L'adozione di questa misura congiunturale, è stata adottata al fine di stabilizzare il mercato del Vino Chianti docg, attraverso un riequilibrio fra domanda ed offerta, mediante un'azione incisiva sullo smaltimento delle giacenze pregresse, con conseguente ricerca di tenuta dei prezzi di vendita, con particolare riferimento a quello dello sfuso.*

Ricordando che ai fini della dichiarazione di produzione delle uve, deve essere sempre preso il valore minore, fra le rese ad ettaro e quelle a ceppo, alla luce dell'adozione della misura di riduzione delle rese produttive del 20%, per la sola vendemmia 2020, i limiti produttivi massimi per le uve destinate a produrre vino Chianti docg, con o senza le "menzioni geografiche aggiuntive" (sottozona) e della tipologia "Superiore", sono fissati in:

Tipologia o sottozona	Vigneti con densità pari o superiore a 4.000 ceppi/ettaro	Vigneti con densità inferiore a 4.000 ceppi/ettaro
	Produzione uva tonnellate /ettaro	Produzione uva tonnellate /ettaro
Chianti	8,8	7,2
Chianti Colli Aretini	7,6	6,4
Chianti Colli Fiorentini	7,2	6,4
Chianti Colli Senesi	7,2	6,4
Chianti Colli Senesi Riserva	7,2	6,4
Chianti Colline Pisane	7,6	6,4
Chianti Montalbano	7,6	6,4
Chianti Montespertoli	7,6	6,4
Chianti Rufina	7,6	6,4
Chianti Superiore	7,6	6,0

La resa massima di uva a ceppo per la vendemmia 2020 non potrà superare i 2,4 chilogrammi/ceppo.

Rimarchiamo che, l'eventuale "esubero" di prodotto, di cui all'art. 35, comma 1, lettera d) della Legge 238/2016, dovrà essere **CALCOLATO ESCLUSIVAMENTE SULLE RESE AD ETTARO ED A CEPPO RIDOTTE DEL 20%, DI CUI SOPRA**, ed esso potrà essere destinato alla produzione di vini a D.O.C. o ad I.G.T., purché vengano rispettati i requisiti e le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Nel rimanere a disposizione, s'inviando cordiali saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

Allegati n.2: Circolare n. 17/20 del 16 aprile 2020;
Delibera G.R.T. n. 881 del 13 luglio 2020.

Vin Santo del Chianti Chianti.

Colli dell'Etruria Centrale.